



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 127 /2012

"Disciplina del bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo e nella rada di Savona/Vado Ligure"

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Rossmare International s.r.l. in data 15/05/2012, intesa ad ottenere l'autorizzazione al bunkeraggio presso il Cantiere Navale "W SERVICE";

VISTO il Decreto n. 03/90 datato 29/01/1990 col quale è stato approvato il Regolamento di Sicurezza del porto che, al capo V reca disposizioni per il rifornimento di combustibili liquidi o di oli lubrificanti alla navi;

VISTO il "Regolamento del bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo di Savona e nella rada di Savona", approvato con l'Ordinanza n. 113/2008 di questa Capitaneria di Porto in data 13/10/2008;

PRESO ATTO delle risultanze della riunione tenutasi presso questa Capitaneria di Porto in data 06.06.2012 con l'Autorità Portuale ed il Comando Provinciale dei VV.F., al fine di esaminare la possibilità di consentire il bunkeraggio presso la banchina antistante il cantiere "W SERVICE";

RITENUTO OPPORTUNO riunire in un'unica ordinanza le disposizioni contenute nell'ordinanza 113/2008 e nel Regolamento di Sicurezza approvato con Decreto n. 03/90;

VISTA la Circolare n.16 – Titolo Porti – Serie VIII, protocollo n.DEM3/1823, in data 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna avente ad oggetto: "Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi";

VISTI gli art. 30, 68 e 81 del codice della navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 23 del regolamento per la disciplina del bunkeraggio nei porti del Circondario Marittimo e nella rada di Savona, approvato con l'Ordinanza n. 113/2008, citata nelle premesse, è così modificato:

I rifornimenti a mezzo di autobotti, ovvero a mezzo di distributori mobili, possono essere consentiti solo per prodotti con un punto di infiammabilità maggiore o uguale a 60° C., determinato con sistema a vaso chiuso ed esclusivamente dalle banchine commerciali dei bacini portuali di Savona e Vado Ligure e dalla banchina antistante il cantiere navale "W Service".

Deve essere assicurato un apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o Guardia ai Fuochi con numero massimo di tre unità e minimo di due. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art. 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

Devono comunque essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 (trenta) tonnellate per ogni autobotte;
2. per tutta la durata del rifornimento, intorno alla nave ed all'autobotte ovvero al distributore mobile, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri automezzi, unità navali o persone estranee e non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzioni di calore. Non è consentito operare sottobordo con più di un'autobotte per volta. La zona interessata deve essere opportunamente transennata, sgomberata e segnalata con cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
3. ciascuna autobotte con eventuale rimorchio deve uscire immediatamente dal porto dopo aver effettuato il rifornimento;
4. le autobotti devono essere munite di reti parascintille alla tubazione di scarico del motore, dotate di adeguata messa a terra di scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante. Le stesse ed i rimorchi ovvero i distributori mobili devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
5. tra l'autobotte, ovvero distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
6. le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art.16;

7. tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina e dei motori, devono essere dotati di reti parascintille;
8. durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo personale di bordo, sotto diretto controllo di un Ufficiale della nave all'uopo designato per l'applicazione delle presenti disposizioni. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
9. devono essere inoltre disponibili a bordo, e pronti per eventuale uso, una riserva di sabbia ed attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, nei panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio di bordo dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
10. nei pressi delle tubazioni impegnate per il rifornimento devono essere collocati due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa;
11. durante le operazioni di rifornimento in ore notturne devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle stesse, i valori di illuminazione di 10 lux;
12. le unità navali intente ad operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno;
13. durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali. Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento;
14. i distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle apposite aree di sosta autorizzate dove potrà esclusivamente avvenire il loro rifornimento a mezzo autobotte;
15. i rifornimenti devono essere sospesi in caso di cattivo tempo con scariche elettriche;
16. è vietato il travaso in fusti posti a bordo della nave da rifornire o in banchina;
17. qualora si intenda eseguire il bunkeraggio presso la banchina assentita in concessione al Cantiere W SERVICE, l'istante deve presentare una dichiarazione con la quale il Titolare della licenza di concessione demaniale marittima attesti che nulla è variato nella prevenzione incendi rispetto alla situazione esistente alla data di rilascio del certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. di Savona;
18. di ogni inconveniente il responsabile dell'autobotte e il Comando di bordo devono informare immediatamente questa Capitaneria di Porto. Qualora dovesse verificarsi uno spandimento di combustibile a bordo o in banchina l'operazione deve essere immediatamente sospesa e non dovrà essere ripresa senza nuovo ordine di questa Autorità Marittima;
19. al verificarsi di un inquinamento, ferma restando la responsabilità di chi lo ha causato, il comando di bordo e il responsabile dell'autobotte devono adoperarsi di concerto, con i propri mezzi, per la bonifica degli specchi acquei e delle banchine inquinate. Sono a carico dei responsabili le spese occorrenti per contenere ed abbattere l'inquinamento;
20. devono essere rispettate le eventuali ulteriori procedure definite dall'Autorità Marittima.

#### Articolo 2

E' abrogato l'articolo 41 del Regolamento di Sicurezza del porto di Savona parte I – Capo V – approvato con Decreto n. 03/1990 del 29/01/1990.

#### Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni impartite con la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante inserimento nella pagina ordinanze del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/savona](http://www.guardiacostiera.it/savona) nonché tramite opportuna diffusione presso gli organi di informazione.

I contravventori saranno puniti a mente degli artt. 1164, 1174 e, ove il fatto non costituisca più grave reato, 1231 del Codice della Navigazione.

Savona, 27.06.2012

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Enrico MORETTI



Publicato in data 27 GIU. 2012  
mediante inserimento nel sito istituzionale  
della Capitaneria di porto di Savona.